



# COMUNE DI **T**ELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)  
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ss.it](http://www.comune.telti.ss.it)

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER I FABBRICATRI EX RURALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2008

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2009

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2009

# **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER I FABBRICATI EX RURALI**

## **ARTICOLO 1**

### **Premessa**

Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'articolo 13 della L. 289 del 27 dicembre 2002, ed ha la finalità di disciplinare la definizione delle posizioni tributarie limitatamente alle fattispecie costituite dal possesso di fabbricati non aventi più le caratteristiche di ruralità, così come disciplinate dalla L. 133 del 1994 e successive modificazioni (c.d. fabbricati ex rurali).

L'esigenza di un tale provvedimento nasce ed è stata ravvisata nelle difficoltà interpretative della legge che definisce i requisiti di ruralità e nella necessità di non far gravare sul contribuente, attraverso l'attività di accertamento, l'applicazione delle misure sanzionatorie ordinariamente previste dalla disciplina tributaria vigente.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito di applicazione**

La procedura di definizione si applica esclusivamente e limitatamente ai fabbricati ricadenti in zona E dello strumento urbanistico vigente e a tutti i fabbricati catastalmente definiti come Fabbricato Rurale per i quali il contribuente provveda ad effettuare l'accatastamento entro il 31/12/2010.

## **ARTICOLO 3**

### **Procedimento ed obblighi del contribuente**

Per poter beneficiare degli effetti di cui all'art. 6 del presente regolamento il contribuente deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, tutti i dati necessari all'identificazione dei fabbricati e delle loro basi imponibili, con la ricevuta di avvenuta richiesta di accatastamento presso l'Agenzia per il Territorio competente.

L'Ufficio Tributi procede al calcolo, a debito o a credito del contribuente, dell'imposta non versata a seguito dell'attribuzione della rendita definitiva da parte dell'Ufficio del Territorio competente.

Entro lo stesso termine dovranno essere forniti, i dati relativi al possesso di detti fabbricati al fine di permettere la corretta individuazione dei soggetti passivi di imposta e delle relative ed eventuali quote di possesso. L'attestazione delle quote di possesso dovrà avvenire attraverso la presentazione degli atti notarili aventi ad oggetto i fabbricati ex rurali, debitamente trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A seguito della presentazione integrale della suddetta documentazione l'ufficio tributi provvederà al calcolo dell'imposta dovuta per tutte le annualità non

prescritte, in base a quanto previsto dalla L. 289 del 27 dicembre 2002 articolo 31, comma 16.

L'ufficio tributi provvederà a comunicare gli importi da versare previa convocazione nei locali del comune con la consegna di apposito documento firmato dal funzionario responsabile o, in alternativa, con la spedizione del medesimo documento a mezzo posta raccomandata. In tale ultimo caso la comunicazione si intende effettuata alla data di ricevimento della raccomandata. Entro 20 giorni dalla comunicazione degli importi da versare ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento il contribuente è tenuto al pagamento di quanto dovuto con obbligo di presentare la ricevuta di versamento entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data del versamento stesso.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Procedura per la definizione in presenza di avvisi di accertamento già notificati**

Nel caso in cui il comune abbia proceduto alla notifica di avvisi di accertamento aventi ad oggetto fabbricati di cui all'articolo 2 del presente regolamento il contribuente destinatario della notifica può presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2010 apposita istanza per la definizione degli importi dovuti beneficiando degli effetti previsti dall'articolo 6 del presente regolamento.

Nel caso in cui, sempre ed esclusivamente con riferimento ai fabbricati di cui all'art. 2 del presente regolamento, il contribuente abbia già provveduto al pagamento di quanto dovuto, entro il 31 dicembre 2010 può presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi per ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di sanzione.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Procedura per la definizione in presenza di avvisi di accertamento impugnati in sede giurisdizionale**

Qualora il contribuente che abbia proposto ricorso presso la competente commissione tributaria decida di avvalersi della procedura di cui al presente regolamento può presentare apposita istanza all'ufficio tributi comunale.

L'istanza suddetta ha l'effetto di sospendere per 120 giorni dalla data di presentazione il procedimento giurisdizionale. Entro i 120 giorni di cui sopra deve completarsi l'iter per la definizione con il pagamento degli importi così come calcolati ai sensi dell'articolo 6.

Di tale pagamento dovrà essere data comunicazione da parte del contribuente alla commissione tributaria adita, comportando tale comunicazione l'estinzione del giudizio.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Effetti della definizione**

Il contribuente che abbia adempiuto a tutti gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sarà tenuto al pagamento della sola imposta e degli interessi previsti

dalla legge con l'esclusione di ogni misura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia di imposta comunale sugli immobili. Tale beneficio spetta al contribuente limitatamente all'imposta calcolata sugli immobili di cui all'articolo 2. Il comune potrà procedere ad ulteriori accertamenti aventi ad oggetto la materia imponibile denunciata dal contribuente nella misura in cui la situazione accertata sia diversa da quella definita. Potrà altresì procedere ad accertamento per l'ulteriore e diversa materia imponibile che il contribuente non avrà provveduto a denunciare nell'ambito del procedimento di cui agli articoli precedenti.

## **ARTICOLO 7**

### **Norma di chiusura**

Qualora il contribuente abbia effettuato delle dichiarazioni o fornito elementi errati per l'identificazione della base imponibile non potrà beneficiare degli effetti di cui all'articolo 6 dovendo l'ufficio tributi procedere all'accertamento delle infedeltà e delle incompletezze con l'ordinaria procedura prevista dal D.Lgs. 504/92.

Gli effetti di cui all'articolo 6 si producono esclusivamente in capo al soggetto passivo che definisce, restando al di fuori dell'applicazione dei medesimi benefici gli eventuali soggetti passivi comproprietari che non abbiano definito.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione delle situazioni e per coloro che non si siano avvalsi alla data del 31 dicembre 2009 della presente procedura, la mancata adesione varrà come elemento di gravità delle violazioni che saranno accertate dall'ufficio tributi, con la conseguenza dell'applicazione della misura sanzionatoria pari al 150% dell'imposta dovuta per gli accertamenti di ufficio e pari al 75% dell'imposta dovuta per gli avvisi di accertamento in rettifica.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi della definizione entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione o non provveda a consegnare la ricevuta del versamento effettuato al comune entro il termine stabilito decadrà dai benefici di cui all'articolo 6.

Resta fatto salvo in capo all'ufficio tributi ed al comune l'obbligo di procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria di quei contribuenti che producano dichiarazioni false o mendaci in sede di redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 3.

## **ARTICOLO 8**

### **Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2010.